

## COMMISSIONE IX

## AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

LXXX.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

## INDICE

	PAG.
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e rinvio</i> ).	
Modificazioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, sul demanio armentizio. (2978) . . . . .	709
PRESIDENTE . . . . .	709, 710, 712
ROSATI, <i>Relatore</i> . . . . .	709, 710, 711
DANIELE . . . . .	710
AUDISIO . . . . .	711
TRUZZI . . . . .	711
FERRARI RICCARDO . . . . .	711

**La seduta comincia alle 9,40.**

GRIFONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

**Discussione del disegno di legge: Modificazioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, sul demanio armentizio. (Parere della III e della IV Commissione). (2978).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, sul demanio armentizio ».

Comunico che la IV Commissione Finanze e tesoro ha espresso parere favorevole all'approvazione del provvedimento.

L'onorevole Rosati ha facoltà di svolgere la relazione.

ROSATI, *Relatore*. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame apporta delle modifiche al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, che mirava alla reintegra del demanio armentizio e stabiliva la destinazione del demanio recuperato là dove esso non era più necessario.

Il problema è di vecchia data ed è stato più volte sottoposto all'attenzione delle Assemblee legislative, già nei tempi immediatamente successivi all'unità, quando ancora la pastorizia rappresentava un settore di notevole interesse.

Infatti, nel 1893 si ebbe il primo tentativo per elaborare la revisione e la nuova destinazione dei tratturi attraverso una proposta di legge che non fu discussa e che fu ripresentata nel 1905. Soltanto nel 1908 però, essa fu esaminata con delle modifiche che ne ridussero notevolmente l'incisività sicché venne deliberato un impegno, da parte del Governo, di recuperare la parte del demanio armentizio che era stata abusivamente occupata dai privati.

Questo il tentativo originario a proposito del quale va sottolineato che esso fu effettuato quando ancora la pastorizia occupava un posto importante nella nostra economia.

Va da sé che il problema doveva essere riproposto quando la pastorizia andava declinando e le transumanze si andavano moderizzando così da avvenire per trasporto con camion.

Con il regio decreto 23 dicembre 1923, numero 3244, difatti, si indicavano le destina-

zioni che avrebbe avuto il demanio recuperato e eventualmente declassato, tuttavia, per una serie di difficoltà, la reintegra e la nuova destinazione di queste estensioni di demanio armentizio sono avvenute solo in piccola parte.

Il disegno di legge in esame risponde quindi alla esigenza di riaffermare il principio informatore del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, nel senso che il suo obiettivo è la legittimazione delle occupazioni abusive, la reintegra e la destinazione del demanio reintegrato ad attività produttive più utili e, di più, l'adeguamento di questi principi ai nuovi criteri che informano la politica agraria del nostro paese, con conseguente preminenza della destinazione del suolo recuperato alla costituzione della piccola proprietà contadina o ai coltivatori diretti che volessero arrotondare le loro unità poderali situate lungo i tratturi stessi.

Il disegno di legge in esame prevede anche una modifica degli strumenti previsti dal citato regio decreto n. 3244 del 1923, in maniera che consentano di esercitare più compiutamente l'azione di reintegra, nonché lo snellimento e l'unificazione delle procedure.

In linea generale, pur ritenendo da condividere i criteri informativi che hanno ispirato il disegno di legge, a me sembra che, per alcuni aspetti, siano stati riportati o lasciati intatti alcuni articoli del vecchio decreto che non riflettono più problemi della pastorizia, anche se ridotta di importanza, essa, nel nostro paese, ha ancora notevole interesse e di recente, soprattutto per quanto riguarda le economie montane e collinari, ci si è orientati verso un potenziamento di questo settore che può dare reddito sufficiente alla economia di famiglie contadine là dove la coltivazione del terreno si rivelerebbe anti-economica.

Quando si perverrà a destinare diversamente il demanio armentizio, i fondi reperiti (di cui all'articolo 7 del disegno di legge) dovranno, a mio parere, essere prevalentemente destinati al potenziamento di questa antica, ma non sorpassata forma di economia.

**PRESIDENTE.** Ringrazio l'onorevole relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

**DANIELE.** Concordo perfettamente sulla opportunità di approvare il disegno di legge in esame che ha appunto lo scopo di accelerare e facilitare quella utilizzazione di tratturi del demanio armentizio che non si è ottenuta con le leggi già promulgate.

Perché però lo scopo venga conseguito, occorre che la legge, oltre ad essere chiara, contenga disposizioni che effettivamente abbiano

la loro efficacia e si risolvano in un vantaggio per l'agricoltura e non per il demanio dello Stato o per gli eventuali singoli agricoltori interessati.

Debbo dire che il disegno di legge in esame non mi pare abbia tutte queste caratteristiche; lo dimostrerò sottoponendo ad un rapido esame alcuni articoli.

All'articolo 1 si pone già una condizione che a me sembra irrazionale: sono cioè legittimati tutti i possessi abusivi verificatisi fino alla data della emananda legge.

Ciò significa invitare tutti coloro che lo vogliono a prendere questi terreni, giacché l'occupazione, anche se venisse effettuata il giorno prima della emanazione della legge, sarebbe comunque legittimabile e questo potrebbe dare evidentemente luogo a inconvenienti molto gravi.

L'articolo 3, poi, stabilisce che entro due anni dalla entrata in vigore della legge possono essere trasferiti gratuitamente alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina e agli enti di riforma o all'Opera nazionale combattenti, i suoli tratturali scelsificati e i terreni ottenuti in permuta.

Su questo punto debbo fare due osservazioni anzitutto concedere due anni di tempo al Ministero significa che per due anni tutte le legittimazioni verranno trascurate; si pone quindi già una condizione di lentezza che deve essere evitata; in secondo luogo non ritengo opportuno che vengano effettuate cessioni gratuite ad enti.

Si può ammettere che questi terreni vengano assegnati alla Cassa per la piccola proprietà contadina, ma ciò non implica che sia opportuno regalarli agli enti di riforma i quali a loro volta dovranno farsi dare un corrispettivo dall'assegnatario.

Un'altra osservazione devo fare per quanto riguarda la prelazione, i cui criteri sono elencati all'articolo 4.

Dopo i comuni, che ritengo giusto abbiano la precedenza nel rispettivo perimetro urbano, non si capisce quali possano essere gli enti, i consorzi e le società agricole di cui alla lettera b) dell'articolo. Può darsi si tratti di società private costituite per sfruttare questi terreni; in questo caso perché dovrebbe esser loro concessa una prelazione? E perché mai questo diritto di prelazione dovrebbe esercitarsi proprio nei confronti dei proprietari frontisti che, a mio parere, invece, avrebbero diritto ad essere favoriti?

Anche i lavoratori manuali vengono preferiti ai frontisti. Ora, dar loro una striscia di terra non serve a nulla. O questi terreni

sono suscettibili di costituire piccole proprietà contadine, ed allora il Ministero li cederà alla Cassa appositamente costituita, oppure è senz'altro preferibile che questi terreni servano ad arrotondare i possedimenti confinanti.

Questi rilievi di carattere sostanziale sono stati da me fatti per dimostrare la necessità di rivedere la legge e di apportarvi alcune modifiche perché essa possa corrispondere agli scopi che si prefigge.

AUDISIO. Farò alcune osservazioni sugli articoli perché il provvedimento è forse importante ma non è territorialmente tanto esteso da aver formato oggetto, da parte nostra, di precedenti dibattiti o di studi particolari.

Non si può, quindi, che far ricorso alla migliore tecnica legislativa per cercare di far le cose il meglio possibile.

Ho, ad esempio, dei dubbi sulla facoltà che si concede al Ministro dell'agricoltura (a norma dell'articolo 1) di legittimare o meno le occupazioni.

A me sembra che il regio decreto n. 3244 del 1923 fosse più chiaro; esso autorizzava personalmente le legittimazioni, mentre il nuovo provvedimento le fa dipendere dalla opinione del Ministro; opinione sempre personale e suscettibile di piegarsi a sollecitazioni politiche.

Pregherai, quindi, i colleghi di rivedere attentamente l'articolo 1 che mi pare peggiorativo rispetto alla precedente legislazione. Concordo, inoltre, sulla opportunità prospettata dall'onorevole Daniele di fissare una data entro la quale le occupazioni devono essere state effettuate per essere legittimate. Questa data potrebbe essere quella del 31 ottobre perché prima di allora non credo che il Senato avrà potuto approvare il provvedimento. Desidero, infine, sapere dall'onorevole Presidente se nella interpretazione dell'articolo 4, lettera b), si debbano comprendere fra gli enti, consorzi, ecc., anche le cooperative.

TRUZZI. Sono perplesso circa la proposta avanzata dall'onorevole Daniele e sulla quale vedo che si viene realizzando una certa convergenza di consensi da parte degli onorevoli colleghi.

Mi dichiaro favorevole al mantenimento del testo attuale in quanto il fatto che le occupazioni possano avvenire fino ad una certa data oppure fino all'entrata in vigore della legge non sposta i termini del problema, giacché spetta al Ministro la facoltà di legittimare o meno i possessi abusivi. Egli potrà non legittimare una occupazione fatta da mol-

to tempo quando non riconosca implicita in essa un'opportuna destinazione del terreno, così come invece potrà legittimare una occupazione recente quando ne riconosca l'opportunità. Non si deve considerare solo la data ma anche e soprattutto le persone; e dicendo questo mi riferisco soprattutto alle condizioni economiche dell'eventuale occupante.

FERRARI RICCARDO. Ritengo necessaria la fissazione di una data certa perché altrimenti si potrebbero creare delle situazioni incresciose e provocare delle speculazioni che dobbiamo evitare.

È bensì vero che il Ministro ha la facoltà di legittimare o non legittimare le occupazioni, ma evidentemente questa sua facoltà è vincolata da precise disposizioni di legge e non gode, quindi, di quella ampiezza che sembra attribuirle l'onorevole Truzzi. La fissazione di una data è l'unica discriminante che possiamo introdurre per mettere ordine nella materia. Infine, la facoltà del Ministro permane quale che ne sia l'ampiezza, anche nel caso si sia stabilita una data fissa.

ROSATI, *Relatore*. Per quanto riguarda le considerazioni svolte dall'onorevole Daniele sull'articolo 1 debbo dire che anche io ho avuto qualche perplessità. Sembra veramente strano che si stabilisca che coloro i quali hanno, dal 1923 fino ad oggi, violato le disposizioni, ricevano oggi, in premio della violazione compiuta, la possibilità di legittimare queste occupazioni, d'altro canto credo che una delle principali preoccupazioni del Ministero sia stata quella di tener conto anche della particolare formazione di questi tratturi (di larghezza non superiore a 111 metri) che non possono, di per se stessi, essere terreni da destinarsi alla costituzione di nuova proprietà.

Legittimare le abusive occupazioni significa quindi ricavare dei vantaggi da una occupazione che è valsa a arrotondare delle unità poderali già esistenti.

Comunque, ad evitare il pericolo prospettato dall'onorevole Daniele, sarei dell'opinione di fissare una data, anche molto vicina (direi quella del 30 settembre) perché, oltre tutto, credo che le occupazioni abusive siano già avvenute, e da notevole tempo, ma lasciarne ancora la possibilità potrebbe sollecitare altri abusi e creare condizioni di disagio.

Per quanto riguarda le osservazioni dell'onorevole Audisio, credo che, nella sostanza, sia più conveniente la dizione attuale dell'articolo 1 che non quella precedente. Mi è infatti occorso di dovermi occupare, qualche anno fa, di alcuni pastori ai quali da una

grossa società industriale veniva fatto ostacolo a che traversassero un tratturo. Ora, se noi diamo all'articolo 1 una formulazione che, senza lasciare la minima discrezionalità al ministro, autorizzi sempre la legittimazione dal possesso abusivo, rischiamo di ottenere delle legittimazioni inique. Di qui la necessità di lasciare tale facoltà al ministro, nel presupposto (che avremmo il dovere di accettare, che il ministro usi di tale facoltà nel migliore dei modi e nello spirito informatore della legge, soprattutto a favore di certe categorie.

Per quanto riguarda il termine di due anni, entro il quale, a norma dell'articolo 3, possono essere effettuati i trasferimenti gratuiti dei terreni, e che l'onorevole Daniele ha criticato, mi pare ci sia una giustificazione anche per esso. Evidentemente, ce lo fa capire l'articolo 9, il Commissariato per la reintegra dei tratturi non deve aver funzionato molto bene in tutti questi anni, anche perché numericamente insufficiente ad assolvere il compito.

Quindi l'opera di recupero dal 1923 ad oggi non è avvenuta che in scarsa misura, il margine di due anni è perciò il minimo che si possa concedere perché essa venga ultimata.

Vediamo poi l'articolo 4, anch'io ho delle perplessità sulle priorità concesse agli Enti, consorzi, società agricole e industriali di cui alla lettera *b*) rispetto ai proprietari frontisti di cui alla lettera *c*); tuttavia, se si considera che questi tratturi sono collocati in massima parte nell'Italia meridionale, attualmente impegnata nel potenziamento delle sue attività industriali, si deve ritenere accettabile questa priorità, stabilita in previsione del fatto che sia una nuova industria ad aver bisogno di quei tratturi.

Tranquillizzerò, infine, l'onorevole Audisio assicurandogli che, evidentemente, fra le società agricole di cui alla lettera *b*) dell'articolo 4 si intendono comprese anche le cooperative.

In conseguenza di quanto esposto e salvo la questione del termine da introdurre all'articolo 1, ritengo opportuno approvare il provvedimento nel testo a noi sottoposto. Comunque sarebbe per tutti importante conoscere il parere del Governo.

**PRESIDENTE.** Voglio ricordare agli onorevoli membri della Commissione che alcuni

anni or sono fu costituita una Commissione presso il Ministero dell'agricoltura, per lo studio di questi problemi, che si occupò anche delle trazzere siciliane, oggi escluse dalla disciplina della presente legge. Il problema, quindi, non è nuovo, né semplice. E non a caso gran parte delle osservazioni fatte si riferiscono all'articolo 1 che sembra anche a me il nocciolo della questione.

Soprattutto ci si è soffermati sulla facoltà concessa al Ministro di legittimare i possessi abusivi. A me sembra che si tratti di un diritto-dovere piuttosto che di una facoltà discrezionale: vale a dire che il Ministro, trovandosi di fronte a questi possessi abusivi, li dovrà quasi sempre legittimare. Cadono pertanto le osservazioni dell'onorevole Truzzi.

Ritengo anche che, trattandosi di terreni demaniali o appartenenti al patrimonio dello Stato, per disporne sia necessaria una legge, altrimenti non li si potrebbe nemmeno usucapire. La formula usata dall'articolo 1 vorrebbe, in tal caso, significare che il Governo è autorizzato a legittimare questi possessi nel senso che, quando vi siano, il Governo è tenuto a legittimarli e quindi anche la osservazione fatta dall'onorevole Audisio può essere superata.

Forse potrebbe essere opportuno stabilire che è in facoltà del Governo di legittimare le occupazioni avvenute fino a un certo termine oppure quelle che abbiano una durata non inferiore ad un certo numero di anni (anche nella legge sugli usi civici vi è qualcosa di analogo ma la situazione è differente in quanto gli usi civici interessano le popolazioni). Mi sembra, quindi, che le linee fondamentali del problema siano emerse nel corso della discussione. Tuttavia, mancando il rappresentante del Governo, trattenuto da improrogabili impegni presso la IV Commissione Finanze e tesoro, rinvio ad altra seduta il seguito della discussione.

**La seduta termina alle 10,20.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI